

STATUTO DI I.P.A.B. PER I MINORI DI VICENZA

ESTRATTO

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B.

omissis

11. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è soggetta alla normativa sull'incapacità ed incompatibilità previste dagli artt. 11 e seguenti della Legge 17 Luglio 1890 n. 6972 ed altre norme di legge.

12. In ogni caso l'incarico di Consigliere dell'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza è incompatibile con la carica di:

- a. Sindaco, Consigliere e Assessore dell'Amministrazione Comunale di Vicenza;
- b. Presidente, Consigliere e Assessore della Provincia, della Regione e degli altri enti locali territoriali con competenza in materia di servizi sociali e socio-sanitari nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza;
- c. direttore generale, sociale, amministrativo e sanitario nonché i dirigenti e i titolari di incarichi dirigenziali dell'azienda ULSS nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza,
- d. dipendente dell'I.P.A.B. o di strutture appartenenti ad amministrazioni pubbliche, con competenza relativa ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio ove ha sede la struttura dell'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza o comunque di strutture appartenenti ad enti che svolgono attività di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché di accreditamento, vigilanza e controllo nei confronti delle I.P.A.B. e dei soggetti di diritto privato anche in applicazione della legge regionale 16 agosto 2002. n. 22 e successive modificazioni.

omissis